



Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

Corso Trieste, 11 - 70126 Bari - Tel. +39 080 5419111 - C.F.: 93238890722

P.E.C.: cbta.bari@pec.terreapulia.it - Sito internet: www.terreapulia.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE JESCE" IN AGRO DI ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002 - C.I.G.: 83048399F0

1.	PREMESSE.....	4
1.1	INQUADRAMENTO GENERALE.....	4
1.2	PIATTAFORMA TELEMATICA: MEPA.....	4
2.	SCHEMA TEMPORALE– <i>TIMING</i> , DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	5
	SCHEMA TEMPORALE - <i>TIMING</i>	5
2.1	Documenti di gara	5
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni.....	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
3.2	importo dell'appalto ed ulteriori indicazioni.....	7
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1	Durata.....	7
4.2	Ulteriori disposizioni	8
4.3	opzioni e rinnovi.....	8
4.4	pagamenti.....	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA Ed ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6.	REQUISITI GENERALI.....	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	11
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale.....	11
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.4	Indicazioni PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI per i consorzi stabili	13
8.	AVVALIMENTO	13
9.	SUBAPPALTO.....	14
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11.	SOPRALLUOGO	16
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....	20
15.1	Domanda di partecipazione.....	20
15.2	Documento di gara unico europeo.....	21
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	23
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	28
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	29
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	30
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	33
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	34
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	34
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
23.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40

1. PREMESSE

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

Con provvedimento a contrarre n. 208 del 17.06.2020 questo Consorzio di Bonifica ha stabilito di affidare l'intervento di "*Sistemazione idraulica del canale Jesce*" in agro di Altamura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 60 e 95 del Codice

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Codice, si dà evidenza che il **Responsabile Unico del procedimento** (d'ora innanzi, per brevità, anche "RUP") è il **Dott. Ing. Marta Barile**.

Il luogo di svolgimento dei lavori è quello puntualmente definito nel progetto posto a base di gara.

Si dà evidenza che il codice CIG è il seguente: 83048399F0

Si dà evidenza che il codice CUP è il seguente: D71H13000170002

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA: MEPA.

Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma www.acquistinretepa.it, mercato elettronico della pubblica amministrazione (**MePA**), messa a disposizione da Consip s.p.a, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.: da ciò deriva che **tutta** la documentazione richiesta **dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale**. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il procedimento di qualificazione, che risultano necessarie per la partecipazione alla procedura di gara, talvolta e senza pretesa di esaustività meglio specificate nel prosieguo del presente disciplinare, potranno essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all'uso della piattaforma, disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.

Tutte le **comunicazioni** sul portale MePA avranno **valore di notifica**, ragion per cui è **onere del concorrente** verificare i contenuti del sito www.acquistinretepa.it fino al termine di presentazione delle offerte, nonché nel corso di tutto l'espletamento della procedura di gara. È facoltà della stazione appaltante effettuare comunicazioni con valore di notifica mediante altro strumento telematico, quale ad esempio la posta elettronica certificata.

Si specifica che per ogni richiesta, questione ed interrogativo relativi all'iscrizione al MePA, all'abilitazione alla partecipazione alla procedura di gara ed all'utilizzo della piattaforma, l'operatore economico dovrà fare esclusivo riferimento alle guide ed ai contatti presenti su www.acquistinretepa.it.

La procedura prescelta sul portale telematico è quella denominata "**Richiesta di Offerta (RDO)**", aperta a **qualsiasi** fornitore MePA, previa **abilitazione** al bando/iniziativa d'acquisto "**Lavori di manutenzione – Ambiente e Territorio**", categoria "**OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica**".

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla abilitazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta.

Resta inteso che malfunzionamenti di qualsiasi natura della piattaforma non saranno in alcun modo opponibili alla Stazione Appaltante.

2. SCHEMA TEMPORALE–*TIMING*, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.

SCHEMA TEMPORALE - *TIMING*

La gara seguirà le seguenti fasi:

Termine ultimo per la presentazione di richiesta di chiarimenti	20/08/2020	Ore 12:00
Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo assistito	10/08/2020	Ore 12:00
Termine perentorio per la presentazione dell'offerta tramite il portale MePA	31/08/2020	Ore 12:00
Inizio operazioni di apertura della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara o del RUP (seduta pubblica)	04/09/2020	Ore 10:00
Pubblicazione del verbale di verifica della documentazione amministrativa (data indicativa)	14/09/2020	Ore 12:00
Apertura delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice (seduta pubblica - data indicativa)	18/09/2020	Ore 10:00
Apertura delle offerte economiche da parte della Commissione Giudicatrice (seduta pubblica - data indicativa)	16/10/2020	Ore 10:00
Pubblicazione graduatoria provvisoria di gara (data indicativa)	16/10/2020	Ore 14:00

I termini posti come "*indicativi*" nel *Timing* di gara potranno subire delle variazioni.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo (**validato** con provvedimento emesso in data 10/03/2020 a firma del RUP);
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE da scaricare al *link* indicato nel presente disciplinare;
- 5) *Fac simile* domanda di partecipazione;
- 6) *Fac simile* dichiarazioni integrative;
- 7) *Fac simile* offerta economica;
- 8) *Fac simile* di attestazione di avvenuto sopralluogo;

La documentazione di gara è disponibile sia sul sito internet del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia <https://www.terreapulia.it> sia sul sito internet www.acquistinretepa.it

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi attraverso il Portale MePA utilizzando l'apposita funzione presente nella sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire, a pena di non accoglimento, **entro e non oltre le ore 12:00:00 del 20.08.2020.**

Il quesito dovrà necessariamente recare il riferimento al documento di gara, alla pagina, all'articolo, al paragrafo ed al testo oggetto di chiarimento.

Il sistema MePA **non consentirà** l'invio di richieste di chiarimento oltre il termine stabilito.

Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, saranno pubblicate in forma anonima sul Portale MePA e saranno accessibili all'interno della sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, orali e/o in qualsivoglia forma che non sia quella appena descritta.

Si specifica che per ogni richiesta, questione ed interrogativo relativi all'iscrizione al MePA, all'abilitazione alla partecipazione alla procedura di gara ed all'utilizzo della piattaforma, l'operatore economico non dovrà rivolgersi alla stazione appaltante, ma dovrà fare esclusivo riferimento alle guide ed ai contatti presenti su www.acquistinretepa.it. Il Consorzio non prenderà in considerazione quesiti relativi a tali argomenti.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC. Al fine delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti aventi sede in altri Stati membri potranno indicare, in alternativa all'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica semplice.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 saranno inviate ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale MePA oppure direttamente mediante portale MePA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto **non è suddiviso** in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese documento dei criteri di economicità ed efficienza. Ad ogni buon conto i criteri di partecipazione sono stati individuati in modo tale da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice.

Le prestazioni oggetto di appalto, più precisamente descritte nel Capitolato, sono le seguenti:

- sagomatura della sezione del canale per il tratto compreso tra la masseria De Mari e la S.P. n.41 per una lunghezza di circa 4,3 km a meno del tratto compreso nell'area a vincolo archeologico (circa 0,7 km);
- demolizione degli attraversamenti esistenti che sono risultati idraulicamente insufficienti al transito delle portate esigue e/o in cattive condizioni di manutenzione, e la loro ricostruzione tale da evitare che i deflussi di magra interessino il piano viario;
- supporto tecnico-operativo al Consorzio nel corso dell'esecuzione delle attività di esproprio e di frazionamento, consistente in: rilievi, tracciamenti e picchettamenti mediante l'impiego di idonea strumentazione e personale tecnico.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle relazioni geologiche con le relative indagini, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda al progetto esecutivo.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO ED ULTERIORI INDICAZIONI

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione	TOTALE
1) Lavori (L) a corpo	€ 4.818.011,55
<i>di cui Costo del personale (CP) - € 487.979,15</i>	
2) Oneri della sicurezza da PSC (OS) a corpo	€ 79.665,40
T) IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	€ 4.897.676,95

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da PSC ed IVA esclusa, ammonta ad **€ 4.897.676,95**.

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso *ex art.* 23, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, ammontano ad **€ 79.665,40**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, i costi della manodopera ammontano ad **€ 487.979,15**.

L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, **soggetto a ribasso d'asta**, ammonta ad **€ 4.818.011,55**.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

4.1.1 La durata dei lavori è pari a **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali consecutivi ed il *dies a*

quo coinciderà con la data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Parimenti, in tali giorni sono compresi quelli occorrenti per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

4.1.2 Ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari **allo 0,5 per mille** dell'importo contrattuale.

4.1.3 È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso **nulla sarà** dovuto all'appaltatore a titolo di indennizzo e/o rimborso.

4.2 ULTERIORI DISPOSIZIONI

4.2.1 In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Consorzio di Bonifica procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e **nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato.**

4.2.2 Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo **parziale** della procedura di gara o dell'aggiudicazione **referita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso** per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della struttura consortile, ad esigenze di riordino, alle necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione.

4.2.3 Nelle circostanze di cui ai commi 4.2.1 e 4.2.2 i concorrenti **non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario.** Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, **non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio.**

4.2.4 In caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà del Consorzio esercitare il **diritto di recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.**

4.2.5 Parimenti il Consorzio di Bonifica si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della struttura consortile, alle esigenze di riordino, alle necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione, la facoltà di esercitare il **diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.**

4.3 OPZIONI E RINNOVI

4.3.1 Non sono previsti opzioni e/o rinnovi.

4.4 PAGAMENTI

4.4.1 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene a **corpo**, ai sensi dell'art. 3, lett. dddddd) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4.4.2 I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di **€ 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00). La contabilità dei lavori sarà effettuata in perfetta adesione a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4.4.3 L'appalto è finanziato con fondi europei: POR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità di investimento 6b) Azione 6.3.1 Interventi 6.3.1 b2.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti od aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola od associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una *sub*-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreché le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Il riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-*bis* R.D. 267/1942 deve intendersi alla norma (art. 186 *bis*) come novellata dall'art. 2, L. 55/2019. Inoltre, la clausola deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, così come modificati dall'art. 2, L. 55/2019.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Si specifica che **debbono** essere indicati specificatamente **tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico**. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni anche astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-*bis*) del Codice. L'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, al pari di ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo all'esito di un

apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dell'operatore economico concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.04.2019 n. 2407).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ovvero tramite il portale *MePA* ovvero, da ultimo, tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro od in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA NONCHÉ TECNICA E PROFESSIONALE

Il **concorrente dovrà** essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

LAVORAZIONE	CAT. e CLASS.	IMPORTO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUB-APPALTABILE	AVVALIMENTO	PERCENTUALE
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8 Class. V	€ 4.897.676,95	SÌ	Prevalente ed unica	SÌ*	SÌ	100%

**fermi restando i limiti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice*

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del predetto Regolamento.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti la stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

b) Certificazione del sistema di gestione della qualità

Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore **IAF 28- Costruzione**, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.P.R. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021* per lo specifico settore da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), del Codice, di tipo **orizzontale**, i requisiti di qualificazione tecnico organizzativi di cui al punto **7.2. lett. a)** richiesti nel presente disciplinare per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura **minima del 40 per cento**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura **minima del 10 per cento**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010).

A ragione della presenza di una sola categoria d'opera, **non sono ammessi** raggruppamenti di tipo verticale e/o misto.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestato SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 79 ed 83 del d.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto **7.2. lett. b)** si ritiene sufficiente che la certificazione sia posseduta almeno dalla **mandataria**, fermo restando, si badi, quanto previsto dall'art. 63 comma 1 del

d.P.R. 207/2010 in tema di obbligo del possesso del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, per la qualificazione in classifiche superiori alla II.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo od associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e **dichiararli** in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una **dichiarazione integrativa** nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili **in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di **subappaltatore** nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo PEC al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il contratto **non** può essere ceduto a pena di **nullità**. Ciascun offerente **potrà** dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione; *id est*: **40 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 4 del summenzionato art. 105 del Codice.

Eventuali indicazioni di subappalto **sovrabbondanti saranno ritenute nulle nella parte eccedente il sopra menzionato limite normativo**.

A cagione delle modificazioni apportate all'art. 105, comma 6, del Codice da parte del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione, il concorrente **non** è tenuto ad indicare nell'offerta i tre subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il Consorzio procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo posto a base di gara, **dunque pari ad € 97.953,54**; resta salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario od assicurativo od altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario od all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, *inter alia*, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca INTESA SANPAOLO con il seguente IBAN: IT92B0306904068100000300004;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a **tutti** gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere **espressamente**:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il **potere di impegnare** con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a **rinnovare** la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta** nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione **che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, *etc.*).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni da concordare, su richiesta, con il Responsabile del procedimento o suo delegato.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **a mezzo P.E.C.** all'indirizzo: cbta.bari@pec.terreapulia.it e riportare il seguente oggetto: **"Richiesta di sopralluogo per l'intervento di "Sistemazione idraulica del canale Jesce" in agro di Altamura"**. L'operatore economico dovrà indicare i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 10.08.2020.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo **non** può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante **non** rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in raggruppamento, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita** in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della **delega di tutti** detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata **allegazione** della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio *ex art. 83, comma 9 del Codice* (sempreché, resta inteso, il predetto adempimento sia stato **effettivamente espletato** nei modi e nei termini di cui si è appena dato conto, così come peraltro desumibile dagli atti in possesso della Stazione Appaltante).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 289 del 01.04.2020, recante "Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005", del Comunicato del Presidente ANAC del 20.05.2020, "Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio'" e dell'art. 65, "Esonero temporaneo contributi Anac", del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in G.U. n. 128 del 19.05.2020), **non è** dovuto alcun contributo ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine per la presentazione dell'offerta è fissato al giorno 31.08.2020 ore 12.00.00.

Per apprendere le modalità di presentazione dell'offerta, oltre alla lettura del presente articolo, si esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le **guide pratiche** all'uso della piattaforma MePA disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara **esclusivamente tramite il portale MePA.**

La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutta la documentazione nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Trattandosi di gara telematica, anche laddove non sia specificato, per "sottoscrizione" si intende **esclusivamente la sottoscrizione tramite dispositivo di firma digitale** con certificato del sottoscrittore non scaduto conforme alle prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell'Unione europea, **le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **firmate digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte avendo quale esempio i modelli reperibili sulla piattaforma MePA, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola** copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta sotto forma di documento informatico oppure di copia informatica *ex* artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, **prevarrà la versione in lingua italiana**, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come **rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

È **causa di esclusione** anche l'**omessa** od **incompleta** (ad esempio in difformità dalle regole di cui all'art. 15.1 del presente disciplinare) **sottoscrizione** dell'offerta **tecnica** e dell'offerta **economica**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa od incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza od irregolarità del DGUE e della domanda, **ivi compreso il difetto di sottoscrizione**, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è **facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.**

Tramite la piattaforma MePA, oppure a mezzo PEC, la stazione appaltante può richiedere ad ogni operatore economico concorrente la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

Entro e non oltre la scadenza dei termini indicata dalla stazione appaltante, l'operatore economico, tramite il portale, oppure a mezzo PEC, potrà rispondere alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Si dà atto che l'illeggibilità e/o l'impossibilità di apertura del/dei file contenente/i la **documentazione amministrativa** sarà oggetto di **soccorso istruttorio**; l'illeggibilità e/o l'impossibilità di apertura del/dei file contenente/i la **documentazione tecnica ed economica** sarà **causa di esclusione**: si raccomanda perciò agli operatori economici di verificare con molta cura tali aspetti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire negli appositi spazi del portale MePA **la documentazione di seguito indicata**, in formato elettronico; i documenti analogici devono essere forniti in copia informatica secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e/o dell'art. 23-*bis* del D.Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005.

La busta A - "Documentazione Amministrativa" - deve contenere la **domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione nonché le eventuali documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **preferibilmente** secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola od associata in cui partecipa alla gara (operatore economico singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia informatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia informatica della procura, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii..

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. *f-bis* e *f-ter* del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.2, lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 7.2, lett. b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui:

1. dichiara di **non** incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-*bis*) e f-*ter*) del Codice nonché in nessun'altra delle cause di esclusione di cui al succitato articolo 80;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. **80, comma 3** del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta
3. dichiara **remunerativa** l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, **nessuna esclusa**, ivi comprese quelle in materia di sottoscrizione contrattuale e di eventuale consegna d'urgenza dei lavori;
5. si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad **aggiornare ed integrare** il progetto esecutivo, nei termini perentori disposti dal RUP alle proposte migliorative prodotte in sede di gara, senza aver diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta;
6. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo e l'esecuzione dei lavori, **rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore;**
7. dichiara di aver effettuato una verifica sulla **disponibilità della manodopera** necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell'appalto;
8. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti e pertanto di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
9. dichiara aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita

all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque **fissa ed invariabile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 5-*bis*, del D.lgs. n. 50 del 2016;

10. dichiara di avere **esaminato** gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - 1) aver preso **conoscenza** delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali **adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**;
 - 2) di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di **pubblica utilità**, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo del C.S.A. e delle facoltà di procedere che l'Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;
11. **dichiara** di aver preso conoscenza del progetto, di aver controllato i calcoli statici e tutte le relazioni specialistiche a mezzo di tecnico di fiducia, accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente **attendibile** per poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;
12. **accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere**, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Consorzio di Bonifica proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara ovvero all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo **parziale** della procedura di gara o dell'aggiudicazione, **riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso**, per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della struttura consortile, ad esigenze di riordino, a necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione;
13. **accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere**, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, il Consorzio di Bonifica receda dal contratto, **previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite**. Parimenti accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere nel caso in cui il Consorzio di Bonifica, per ragioni legate alla perdita revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della struttura consortile, ad esigenze di riordino, a necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione, receda **dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite**; **accetta e dichiara** altresì di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante ritenga a proprio insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;
14. **[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, INPS, CASSA EDILE, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (eliminare opzione che si intende escludere);**
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
18. **[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da **1 a 18**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da **1 a 18**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. da **1 a 18**;

La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 14** (operatori non residenti); **n. 17** (privacy) e, ove pertinente, **n. 18** (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da **1 a 18**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. **copia** informatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;
20. **[in caso di sottoscrizione del procuratore]** copia informatica della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

21. copia informatica del documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
22. *[per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]* copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
23. copia dell'**attestato** di avvenuto **sopralluogo**;
24. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento-costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e delle relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di raggruppamento costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori e le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **15.3.3.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico negli appositi spazi del portale MePA dovrà inserire la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico e con l'apposizione della firma digitale con ossequio alle indicazioni fornite al punto 15.1 del presente disciplinare.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Busta B – Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica.

Il **mancato inserimento** nel corpo dell'offerta tecnica di uno o più capitoli e/o una o più schede tecniche e/o uno o più allegati prescritti nel presente articolo non costituisce motivo di esclusione, ma sarà **oggetto di valutazione** e conseguente **attribuzione di punteggio**, anche pari a **zero**, da parte della Commissione.

La relazione contiene **le proposte migliorative** che illustrino, con riferimento ai criteri e *sub*-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **18.1**, gli elementi ivi indicati.

La relazione dovrà essere formata da massimo **trenta** pagine A4, monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm, organizzata secondo i *sub* criteri individuati. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

A corredo delle soluzioni migliorative proposte il concorrente dovrà produrre:

- a)** massimo **dieci** elaborati grafici illustranti le soluzioni migliorative, presentati in formato *standard* e con un livello di dettaglio tale da essere **immediatamente integrabili nel progetto ed eseguibili**. Per elaborati in formato *standard* si intendono fogli in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.);
- b)** ulteriori schede tecniche, riferimenti, allegati e/o *similia* per un numero massimo di **30** cartelle (pagine) in formato A4 per meglio illustrare le soluzioni migliorative proposte;
- c)** elenco sintetico delle migliorie proposte suddiviso per ciascun criterio e *sub*-criterio di valutazione;
- d)** computo metrico (**non estimativo**) senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto esecutivo, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto esecutivo. Il computo metrico dovrà riportare: a) la descrizione puntale e completa della lavorazione; b) la descrizione delle voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente; c) la descrizione delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione.

Sono esclusi da conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

A ragione del richiesto contenuto dell'offerta tecnica, riguardante la presentazione di possibili soluzioni migliorative al progetto posto a base di gara, con una connotazione tecnica e grafica tale da necessitare una specifica competenza professionale e dunque la sottoscrizione di un tecnico abilitato a svolgere tale attività, si ritiene necessario che l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, debba essere altresì firmata

digitalmente da un **tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere** (Professionista iscritto alla sezione A, settore a) civile ed ambientale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri oppure Professionista iscritto alla Sezione A, settore b) industriale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri). Nulla vieta, beninteso, che gli elaborati prodotti possano essere sottoscritti anche da altri tecnici, incardinati od associati al tecnico incaricato, purché in aggiunta alla predetta professionalità minima ed inderogabile (ingegnere), fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

ULTERIORI INDICAZIONI:

- le relazioni e gli elaborati devono essere rilegati in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente punto rubricato “*Contenuto della busta B – offerta tecnica*”, distintamente per *sub*-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in *sub*-elementi. Nella presentazione dovrà essere garantita una soluzione di continuità, che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e *sub*-elementi di valutazione;
- dall'offerta tecnica **non** deve risultare alcun elemento che renda palese o consenta di desumere, direttamente od indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica **non** comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento, *etc.* a carico della stazione appaltante: dal punto di vista economico, dunque, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile all'offerta tecnica;
- l'offerta tecnica **non** può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate od altre condizioni equivoche in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione od altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- le migliorie proposte non potranno impegnare aree per le quali sarà necessario avviare una nuova procedura espropriativa e non dovranno essere causa di richiesta di nuove autorizzazioni;
- le offerte proposte dovranno prendere in considerazione tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere compatibili con le autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti e dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni ivi contenute.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta economica dovrà contenere:

- a) l'**indicazione del ribasso percentuale unico**, da applicare sull'importo dei lavori a base di gara, inserendolo nell'apposito campo del portale telematico (procedendo poi all'*upload* del modulo generato automaticamente dal sistema MePA);
- b) **offerta economica di ribasso** predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, espressa in percentuale, in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, redatta in italiano e firmata digitalmente secondo quanto disposto al punto 15.1.

L'operatore economico dovrà indicare la stima dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Ulteriori indicazioni:

- l'offerta economica ed i relativi allegati, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. **Non è dunque necessaria la firma del tecnico abilitato incaricato della redazione dell'offerta tecnica.**
- sono inammissibili le offerte che superino l'importo a base d'asta;
- se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in **lettere**; in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul Portale nell'apposito campo a ciò dedicato e/o nel *file* generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale quello indicato nel **modello allegato** al presente disciplinare di gara e caricato sul Portale.
- il ribasso economico è indicato con non più di **3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate **senza arrotondamento**;
- il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- l'operatore economico **deve indicare nell'offerta economica la stima dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-*bis* e 95, comma 2, del Codice

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Caratteristiche e soluzioni tecniche relative all'ottimizzazione tecnico, funzionale, ambientale, gestionale, e di contenimento delle emissioni in fase realizzativa	75	1.1	Proposte migliorative inerenti soluzioni tecniche per mitigare le interferenze con le componenti ambientali.	30
			1.2	Proposte migliorative inerenti all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale ante operam, in corso d'opera e post operam	20
			1.3	Proposte migliorative inerenti all'organizzazione del cantiere, finalizzate alla minimizzazione delle interferenze con l'esercizio ordinario delle opere idrauliche	15
			1.4	Proposte migliorative inerenti all'accrescimento della durabilità e delle prestazioni dei materiali e delle opere, alla riduzione degli impatti ambientali ed alla riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria	10
2	Certificazioni	5	2.1	Possesso di un sistema di gestione ambientale certificato settore IAF28 conforme alle norme UNI EN ISO 14001	2
			2.2	Possesso di un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro certificato settore IAF28 conforme alle norme ISO 45001, oppure BS OHSAS 18001 (difatti le due certificazioni sono a tutt'oggi considerate alternative in considerazione del processo di migrazione della norma OHSAS 18001 alla norma UNI EN ISO 45001)	3
Totale		80			80

Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica.

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.1): Proposte migliorative inerenti soluzioni tecniche per mitigare le interferenze con le componenti ambientali **(MAX 30 PUNTI)**

In ottemperanza alle prescrizioni di cui ai pareri, nullavolta, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati riportati nell'elaborato "C1.2 Relazione generale ottemperanza alle prescrizioni" nonché nel rispetto degli interventi di mitigazione previsti negli elaborati ambientali di progetto esecutivo, saranno preferite le offerte contenenti le più adeguate, funzionali e complete proposte migliorative inerenti alle soluzioni tecniche finalizzate a mitigare le interferenze con le componenti ambientali, in fase di esecuzione delle opere e in relazione all'esercizio ordinario del canale.

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.2): Proposte migliorative inerenti all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale ante operam, in corso d'opera e post operam: **(MAX 20 PUNTI)**

Nel rispetto dell'impostazione progettuale e dei vincoli previsti dalle normative vigenti, dai regolamenti e dalle prescrizioni delle clausole tecniche, per le proposte migliorative al concorrente è lasciata libertà di introdurre modifiche concernenti le modalità attuative di monitoraggio, controllo e vigilanza sulle

opere idrauliche con l'attivazione del monitoraggio delle componenti botanico-vegetazionali e delle possibili componenti di compensazione degli esemplari arborei.

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.3): Proposte migliorative inerenti all'organizzazione del cantiere, finalizzate alla minimizzazione delle interferenze con l'esercizio ordinario delle opere idrauliche **(MAX 15 PUNTI)**

In ottemperanza alle prescrizioni di cui ai pareri, nullaosta, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati, saranno preferite le offerte contenenti le più adeguate e funzionali modalità di organizzazione del cantiere e degli apprestamenti e nonché le più adeguate e funzionali modalità esecutive e realizzative delle opere che consentano di minimizzare le interferenze con:

- l'esercizio ordinario delle opere di canalizzazione e dello scarico del depuratore;
- le matrici ambientali (aria, suolo, falda superficiale, ecc.).

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.4): Proposte migliorative inerenti all'accrescimento della durabilità e delle prestazioni dei materiali e delle opere, alla riduzione degli impatti ambientali ed alla riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria **(MAX 10 PUNTI)**

Saranno preferite le offerte contenenti le più adeguate scelte tecniche inerenti alla qualità ed alle prestazioni tecniche dei materiali impiegati nonché alle modalità costruttive e gestione dei materiali finalizzate a:

- accrescere la durabilità e le prestazioni dei materiali e delle opere;
- ridurre gli impatti ambientali anche con riferimento ai principi contenuti nei Criteri Ambientali Minimi approvati;
- ridurre i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo.

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.1): possesso di un sistema di gestione ambientale certificato settore IAF28 conforme alle norme UNI EN ISO 14001 **(MAX 2 PUNTI)**

PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.2): Possesso di un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro certificato settore IAF28 conforme alle norme ISO 45001, oppure BS OHSAS 18001 (difatti le due certificazioni sono a tutt'oggi considerate alternative in considerazione del processo di migrazione della norma OHSAS 18001 alla norma UNI EN ISO 45001) **(MAX 3 PUNTI)**

N.B. Con riferimento ai criteri di valutazione nn. **2.1)** e **2.2)**, non essendo necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, si procederà all'attribuzione del punteggio su base tabellare o del punteggio assoluto. Sarà dunque la presenza o l'assenza delle specifiche certificazioni richieste a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per il relativo parametro.

In sintesi:

2.1) possesso di un sistema di gestione ambientale certificato settore IAF28 conforme alle norme UNI EN ISO 14001, si assegneranno:

→ 0 punti a concorrente che non presenta il requisito richiesto;

→ 2 punti al concorrente che presenta il requisito richiesto. Nel caso di partecipazione in A.T.I. o consorzio ordinario è sufficiente che almeno un operatore economico raggruppato o consorziato possieda il requisito richiesto. Nel caso di consorzi stabili è sufficiente che la certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da una delle consorziate.

2.2) possesso di un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro certificato settore IAF28 conforme alle norme ISO 45001, oppure BS OHSAS 18001, si assegneranno:

→ 0 punti a concorrente che non presenta il requisito richiesto;

→ 3 punti al concorrente che presenta il requisito richiesto. Nel caso di partecipazione in A.T.I. o consorzio ordinario è sufficiente che almeno un operatore economico raggruppato o consorziato possieda il requisito richiesto. Nel caso di consorzi stabili è sufficiente che la certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da una delle consorziate.

Si dà evidenza che **non** è prevista una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa prescelto è il **confronto a coppie** tra le offerte presentate da parte di ciascun commissario di gara.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell'esempio sottostante, in cui le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A	<input type="text"/>						
B		<input type="text"/>					
C			<input type="text"/>				
D				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
...						<input type="text"/>	<input type="text"/>
N - 1							<input type="text"/>

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del criterio per cui si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti attraverso l'attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui la proposta risulti "molto insufficiente"; un coefficiente pari a 0,20 nel caso in cui la proposta risulti essere "insufficiente"; un coefficiente pari a 0,40 nel caso in cui la proposta risulti essere "mediocre"; un coefficiente pari a 0,60 nel caso in cui la proposta risulti essere "sufficiente"; un coefficiente pari a 0,80 nel caso in cui la proposta risulti essere "buona"; un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui la proposta risulti essere "ottima". Nello specifico, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente più elevato e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Resta inteso che, con particolare riferimento al criterio 2, rubricato "Certificazioni", trovano applicazione le disposizioni di cui si è dato diffusamente conto nel precedente paragrafo 18.1: dunque il relativo punteggio è assegnato autonomamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'**offerta economica**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "bilineare":

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio,

secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **04.09.2020** alle ore **10:00** presso gli uffici del RUP siti nella sede del Consorzio di Bonifica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice **uditore**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma MePA almeno **2 (due)** giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma MePA almeno **2 (due)** giorni prima della data fissata.

Il R.U.P. (o il Seggio di Gara istituito *ad hoc*) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dell'offerta di ciascun concorrente sulla piattaforma MePA e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a verificare la completezza della documentazione ivi versata e la validità dei certificati delle firme digitali.

Successivamente il R.U.P. (o il Seggio di Gara istituito *ad hoc*) procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Da ultimo il R.U.P. procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, avendo cura di specificare le relative determinazioni e provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 e 76 del Codice.

La piattaforma MePA garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato XI, D.Lgs n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento** nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È omesso il sorteggio di cui all'abrogato art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi della normativa di settore vigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice ed i *curriculum* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La **Commissione Giudicatrice**, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà, dunque, alla formulazione **della graduatoria**.

Nella medesima seduta, od in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta **tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante **sorteggio in seduta pubblica**.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà **la graduatoria** e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora, **all'esito delle descritte operazioni**, la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nonché in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È **facoltà** della stazione appaltante procedere **contemporaneamente** alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23 **in favore della migliore offerta non anomala, senza alcun ricalcolo della graduatoria, dunque attraverso mero scorrimento della stessa.**

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **primo graduato**, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal **RUP** al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di **non** procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca dell'aggiudicazione**, alla **segnalazione all'ANAC** nonché all'**incameramento della garanzia provvisoria**. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, **scorrendo la graduatoria**.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Sul punto si specifica sin d'ora che la sottoscrizione è comunque **subordinata** all'effettivo perfezionamento della procedura volta all'ottenimento della necessaria provvista finanziaria. Il Consorzio si riserva comunque sin d'ora la facoltà di dare avvio ai lavori in via d'urgenza *ex art. 32, comma 8 del Codice*. L'avvio dei lavori in via d'urgenza nonché l'eventuale non sottoscrizione del contratto non potranno essere foriere di alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento, comunque denominato, in favore del soggetto aggiudicatario. Resta fermo, beninteso, il soddisfo dell'attività eventualmente ed effettivamente prestata.

Il contratto sarà stipulato in adesione al comma 14 dell'art. 32 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c *bis*) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Consorzio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo del contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Fermi i limiti di legge, sarà il RUP, a suo insindacabile giudizio, a comunicare somme e massimali oggetto di polizza di assicurazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni *sub*-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni dedotte nell'ambito dell'accordo quadro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.523,54** IVA inclusa.

La stazione appaltante comunicherà l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'importo presunto delle spese contrattuali è pari a **€ 500,00**.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del

calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte né, in generale, per l'eventuale ricalcolo di alcun punteggio previsto per l'aggiudicazione della presente procedura di gara. In buona sostanza: il principio dell'immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende giudiziarie) assume **valenza generale** e mira all'obiettivo di assicurare **stabilità agli esiti finali del procedimento di gara**.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari.

È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Bari, 24.06.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Marta Barile